



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO – IX

Nota n. 8842/P del 24 marzo 2011

Assessorati alla Sanità delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti per la trasmissione della documentazione e per la corretta applicazione delle procedure di abilitazione degli stabilimenti italiani all'esportazione di alimenti.

Per ottemperare alle recenti disposizioni normative in materia di “procedimenti amministrativi - procedure di adeguamento dei termini” ex leggi 18 giugno 2009 n. 69 e 7 agosto 1990 n. 241, si rende necessario fornire alcune precisazioni circa le modalità di inoltro a questo Ministero della documentazione concernente l'oggetto, anche al fine di poter rispettare i tempi dei procedimenti.

Al fine di assicurare la tracciabilità della corrispondenza, la trasmissione della stessa - fatte salve le diverse modalità esplicitate con specifiche note ministeriali - dovrà pervenire da parte delle ditte, per il tramite degli Enti in indirizzo AA.SS.LL. e Regioni, esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell'amministrazione, in una delle modalità di seguito riportate:

- 1) a mezzo posta;
- 2) tramite invio di documenti in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperibile sul sito internet del Ministero della Salute: www.salute.gov.it nelle sezioni Servizi - Posta elettronica certificata;
- 3) a mezzo telefax al numero 06.5994.2175.

Si coglie l'opportunità per ribadire quanto già comunicato con nota dello scrivente Ufficio n. 33585 del 23 novembre 2009, relativamente alle indicazioni fornite per una puntuale applicazione nei rispettivi ambiti di competenza degli OSA, dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. nonché degli Assessorati Regionali, delle procedure da adottare per l'abilitazione degli stabilimenti italiani all'esportazione di alimenti.

In particolare, si richiama la necessità che codesti Assessorati regionali ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. verifichino l'ottemperanza degli operatori di settore alle procedure stabilite. A tal

proposito questo Ministero ha reso disponibile la consultazione con la pubblicazione delle stesse sul sito ufficiale, al link di seguito riportato:

<http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1680&lingua=italiano&menu=esportazioneal>.

Poiché in sede di valutazione della documentazione allegata alle istanze delle ditte, frequentemente, si riscontrano anomalie derivanti da vizi di incompletezza o di non conformità, si invitano codesti Assessorati ad effettuare una preliminare ed accurata valutazione della stessa che potrà essere trasmessa allo scrivente solo a seguito della sussistenza dei requisiti prescritti.

In assenza di tale osservanza la documentazione non sarà presa in considerazione. Tuttavia, al fine di evitare tale ultima evenienza, si rende necessario precisare quanto segue:

- la modulistica da utilizzare, in particolare quella relativa al verbale di sopralluogo, non dovrà essere diversa da quella pubblicata sul sito ministeriale e, relativamente ai contenuti, non dovrà essere modificata o sostituita in alcun modo;
- il verbale di sopralluogo, compilato in ogni sua parte, dovrà riportare il timbro e la firma del Veterinario che ha effettuato il sopralluogo;
- in caso di riscontro di non conformità, nel corso del sopralluogo della A.S.L il parere riportato nel verbale potrà indicare il giudizio “favorevole condizionato”; in tal caso l’inoltro della domanda della ditta potrà avvenire solo dopo la risoluzione della/e non conformità allegando al verbale la scheda di verifica della risoluzione;
- relativamente alla presenza di giudizi “marginalmente accettabili” riguardo alle procedure GMP, SSOP, HACCP dovrà essere riportata la motivazione nella pagina relativa alle osservazioni; anche in questo caso la domanda della ditta potrà essere inoltrata solo qualora le suddette motivazioni siano state superate, documentando la modalità di risoluzione nella pagina relativa alle osservazioni;
- per quanto riguarda le procedure SSOP ed HACCP che prevedono una sequenza di requisiti, nell’eventualità di un giudizio “marginalmente accettabile” ne consegue l’impossibilità di un giudizio accettabile anche per i punti successivi.

Si rappresenta che una corretta compilazione dei modelli del verbale costituisce evidenza di una prassi correttamente eseguita dal Veterinario ufficiale che lo sottoscrive; la presenza di errori nella compilazione comporta la necessità di approfondimenti da parte del Ministero sui punti controversi con conseguenti ritardi procedurali.

Per quanto riguarda la compilazione della scheda relativa ai controlli ufficiali, allegata al verbale, si precisa che la classificazione degli stabilimenti in base al rischio nelle categorie “alto - medio - basso” presuppongono un numero di controlli nello stabilimento che deve essere effettivamente proporzionato al rischio; in tal senso ci si attende che, quanto meno nella medesima ASL, alla stessa categoria di rischio corrisponda una stessa frequenza di controlli in tutti stabilimenti;

Relativamente alla riga concernente la frequenza dei controlli programmati occorre indicare il numero e non la descrizione della periodicità degli stessi (es. settimanale, mensile, semestrale ecc.); si precisa che per controlli si intendono le attività svolte dal Veterinario ufficiale all'interno dello stabilimento per verificare singoli aspetti delle procedure o delle condizioni igienico/strutturali. Tale frequenza a seconda della modalità di programmazione della ASL può corrispondere al numero di entrate del Veterinario nello stabilimento oppure può corrispondere, in caso di una programmazione più dettagliata, al numero dei singoli controlli; in entrambe le situazioni l'elemento rilevante è il rapporto tra l'attività programmata e quella effettivamente svolta. Per supervisione si intende un controllo eseguito dal dirigente del servizio o da altri Veterinari incaricati, diversi dal Veterinario ufficiale, riconducibile ad una verifica dell'attività prestata da quest'ultimo.

Per quanto concerne la riga relativa ai controlli effettuati nell'anno in corso si rappresenta che devono essere riportati quelli effettuati dal 1° gennaio fino alla data del sopralluogo. Pertanto i dati devono essere riferiti all'anno nel quale viene effettuato il sopralluogo e non ad anni precedenti.

Relativamente alla riga relativa alle non conformità per quanto concerne quelle risolte devono essere riportate le non conformità riscontrate nell'anno in corso; per quanto riguarda invece quelle in attesa di azioni correttive vanno riportate anche le non conformità iniziate in anni precedenti e non ancora risolte. Per queste ultime occorre che venga fornita la descrizione nella pagina del verbale relativa alle osservazioni; l'inoltro della domanda potrà avvenire solo successivamente alla risoluzione di tutte le non conformità.

Nello spirito di una reciproca cooperazione, al fine di ottimizzare le procedure, si chiede agli Enti in indirizzo di seguire le indicazioni fornite e di dare massima diffusione della presente circolare.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)